



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE**

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.guardiacostiera.gov.it/trieste

ORDINANZA N. 3 /2018

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Trieste:

- VISTA** la nota prot. n. 1598 in data 08.02.2018 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste con la quale ha comunicato di aver eseguito un sopralluogo nell'area della Edison – Ex Aquila – nel Comune di Muggia in seguito ad una frana che ha colpito un tratto di costa di circa mt. 20;
- CONSIDERATI** i sopralluoghi effettuati da personale militare dipendente;
- RITENUTO** opportuno emanare specifiche ed immediate disposizioni al fine salvaguardare e garantire la pubblica e privata incolumità nonché la sicurezza della navigazione;
- VISTI** gli artt. 17, 30 ed 81 del Codice della navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che il Comando Provinciale dei VVF di Trieste ha comunicato che il tratto di costa facente parte dell'area Edison (ex Aquila) del Comune di Muggia è stato interessato da una frana e che il dissesto potrà avere ulteriori evoluzioni e che nel tempo si potrebbero verificare altri cedimenti del terreno sopra la linea di costa e per quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1

con effetto immediato ed in via precauzionale, il divieto di accesso all'area demaniale posta immediatamente al di sotto dell'area della Edison (ex Aquila) nonché il divieto di navigazione con qualsiasi tipo di unità a motore, a vela ed a remi, dell'esercizio della pesca, della balneazione e di ogni altra attività di superficie e subacquea nello specchio acqueo antistante il litorale interessato, a partire dalla radice del pontile della KRI per un'ampiezza di metri 50 dalla costa interno alla congiungente i punti aventi le coordinate sotto indicate (datum WGS 84 – carta nautica 239 INT 3468):

Punti	Latitudine	Longitudine
A) Radice pontile KRI	45° 36' 14" N	013° 47' 48" E
B) Punto a mare	45° 36' 09" N	013° 47' 26" E
C) Punto a terra	45° 36' 08" N	013° 47' 26" E

Il tratto di mare interessato è meglio individuato dalla planimetria in calce alla presente ordinanza.


Articolo 2 (Deroghe)

Dal divieto di cui al precedente articolo sono esentate le unità della Guardia Costiera e quelle delle forze di polizia in ragione del proprio ufficio.

Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), ovvero ai sensi dell'art. 1174 o dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio ed inserimento nella sezione Ordinanze del sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/trieste.



Trieste, li 16 FEB. 2019

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luca SANCILIO